



COMUNE DI ANDORA

PROVINCIA DI SAVONA

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI NON RISCOSSE A SEGUITO DELLA NOTIFICA DI INGIUNZIONI DI PAGAMENTO

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 – OGGETTO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplina le modalità di applicazione della definizione agevolata delle proprie entrate non riscosse che sono state oggetto di provvedimento di ingiunzione fiscale, così come previsto dall'art. 1, comma 11 quater, del D.L.16.10.2017 n. 148, come convertito in Legge 4.12.2017 n. 172.

2. Ai fini del presente Regolamento, per “Comune” si intende il servizio tributi.

ARTICOLO 2 – OGGETTO DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA

1. Relativamente alle entrate comunali di cui all'art. 1 non riscosse a seguito della notifica delle ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14.04.1910 n. 639, negli anni **dal 2012 al 16/10/2017**, i debitori possono estinguere il debito, senza corrispondere le sanzioni, versando:

a) le somme ingiunte a titolo di capitale ed interessi;

b) le spese relative alla riscossione coattiva, riferibili agli importi di cui alla precedente lettera a)

c) le spese relative notifica dell'ingiunzione di pagamento.

d) le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute.

2. Per le sanzioni amministrative per codice della strada, di cui al decreto legislativo 30.04.1992 n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora e quelli di cui all'art. 27, sesto comma, della legge 24.11.1981 n. 689.

ARTICOLO 3 – ISTANZA DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA

1. Ai fini della definizione di cui all'art. 2, il debitore presenta al Comune o al concessionario per l'imposta di pubblicità ed il canone per l'occupazione di suolo pubblico apposita istanza entro il **2 marzo 2018**. L'istanza può essere consegnata a mano, mediante raccomandata a.r. o via PEC.

2. L'istanza deve contenere la manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata e tutti i dati identificativi del soggetto (cognome, nome o ragione sociale, data e luogo di nascita o di costituzione, residenza, sede legale e domicilio fiscale), i dati identificativi del provvedimento o dei provvedimenti di ingiunzione oggetto dell'istanza, l'eventuale richiesta di rateizzazione dell'importo dovuto di cui all'articolo 4. Nell'istanza il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il numero massimo di quattro rate, di cui l'ultima in scadenza non oltre il limite massimo del 30 settembre 2018, nonché l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi, a non attivarne di nuovi o ad accettare la rinuncia, con compensazione delle spese di lite.

3. Il Comune ed il concessionario mettono a disposizione sul proprio sito istituzionale apposita modulistica nel termine di 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento.

ARTICOLO 4 – COMUNICAZIONE DELL'ESITO DELL'ISTANZA DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA.

1. Il Comune o il concessionario comunica l'accoglimento o il rigetto dell'istanza entro 20 giorni dal ricevimento della stessa, motivando l'eventuale provvedimento di rigetto dell'istanza di adesione. Qualora l'istanza venga accolta, il Comune o il concessionario, comunica entro il **30 marzo 2018** ai debitori l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

a) versamento unico: entro il mese di luglio 2018 (31 luglio 2018);

b) versamento in due rate di pari importo: entro i mesi di aprile 2018 (30 aprile) e settembre 2018 (30 settembre);

c) versamento in tre rate di pari importo: entro i mesi di aprile (30 aprile), luglio (15 luglio) e settembre 2018 (30 settembre);

d) versamento in quattro rate di pari importo: entro i mesi di aprile (30 aprile), giugno (15 giugno), luglio (31 luglio) e settembre 2018 (30 settembre).

2. Nel caso di versamento dilazionato in rate, si applicano gli interessi previsti nel regolamento generale pari al tasso d'interesse legale maggiorato di tre punti percentuali.

3. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione agevolata, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata.

4. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso nell'ingiunzione di pagamento.

ARTICOLO 5 – DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI IMPORTI OGGETTO DI RATEIZZAZIONE.

1. L'adesione alla definizione agevolata di cui al presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune o dal concessionario, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento di cui all'articolo 2, comma 1, purché rispetto ai piani rateali in essere risultino adempiuti i versamenti. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

2. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni in scadenza in data successiva al **2.02.2018**.

ARTICOLO 6 – MANCATO, INSUFFICIENTE O TARDIVO PAGAMENTO

1. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata, ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. I mancati pagamenti non sono in ogni caso ravvedibili.

2. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

ARTICOLO 7 – DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI IMPORTI

1. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale comunicazione.

2. Il Comune o il concessionario relativamente ai debiti definibili, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

ARTICOLO 8 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente regolamento acquista immediata efficacia dalla sua approvazione da parte dell'organo consiliare. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, viene fatto riferimento alle disposizioni contenute nel D.L. 148/2017 convertito in Legge n. 172 del 4.12.2017.

SOMMMARIO

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI NON RISCOSE A SEGUITO DELLA NOTIFICA DI INGIUNZIONI DI PAGAMENTO.....	1
TITOLO I.....	1
DISPOSIZIONI GENERALI	1
ARTICOLO 1 – OGGETTO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO	1
ARTICOLO 2 – OGGETTO DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA.....	1
ARTICOLO 3 – ISTANZA DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA	2
ARTICOLO 4 – COMUNICAZIONE DELL’ESITO DELL’ISTANZA DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA.	2
ARTICOLO 5 – DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI IMPORTI OGGETTO DI RATEIZZAZIONE.	3
ARTICOLO 6 – MANCATO, INSUFFICIENTE O TARDIVO PAGAMENTO	3
ARTICOLO 7 – DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI IMPORTI	4
ARTICOLO 8 – DISPOSIZIONI FINALI	4
SOMMMARIO	5